SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 211

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1996.

Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

96A7710

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 1996.

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1989, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 41, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione penitenziaria - pari a complessive n. 8775 unità;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare gli articoli 34 e 35 con i quali sono state incrementate di complessive 291 unità le suddette dotazioni organiche.

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1991 registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1993, registro n. 18, foglio n. 258, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è stata determinata la dotazione organica del personale appartenente alla nona qualifica funzionale in complessive n. 356 unità;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, con cui la dotazione organica di 9.422 unità, determinata per l'amministrazione penitenziaria per effetto di sommatoria delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione penitenziaria già fissata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, con la consistenza numerica della nona qualifica funzionale e con l'entità degli incrementi apportati dagli articoli 34 e 35 (tabella *G*), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, viene ridotta del numero dei posti indicato nella tabella *A* allegata al predetto decreto-legge, destinato ad affluire all'ufficio centrale per la giustizia minorile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1993, recante modificazioni alle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - determinate in 8.631 unità;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 giugno 1991, emanato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321, ed in particolare l'art. 5, la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1995 dal decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, da ultimo reiterato con decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge 27 ottobre 1995, n. 437, con il quale in deroga a qualsiasi norma limitativa ed ostativa, il Ministro di grazia e giustizia è stato autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia da assegnare alle qualifiche funzionali e profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, emanato in attuazione dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con il quale è stata determinata la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 448, emanato in attuazione dell'art. 5, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare l'art. 3, commi 5 e 6;

Preso atto della consistenza numerica del personale, rilevata alla data del 31 agosto 1993, dell'amministrazione penitenziaria;

Vista la circolare - direttiva n. 5/95 del 30 gennaio 1995, emanata dal Ministro per la funzione pubblica e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1995;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - sono provvisoriamente determinate nella misura pari ai posti indicati nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivo decreto, in applicazione dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, degli articoli 6, comma 3, e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si procederà a definire le dotazioni organiche del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - previa verifica dei carichi di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 luglio 1996

p. *Il Ministro:* AYALA

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1996
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 108

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Nona qualifica funzionale DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 337

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
01A	Direttore amministrativo	1
13A	Direttore amm vo contabile	12
28A	Direttore statistico	1
169A	Direttore coord ist pen	238
224A	Ingegnere direttore coordinatore	1
226A	Direttore medico coord	10
230A	Psicologo direttore	1
241A	Direttore coordinatore serv. soc	53
247A	Direttore coordinatore area pedagogica	12
248A	Direttore agrario	1
265A	Direttore di biblioteca	1
296	Analista esperto procedure	3
297	Analista esperto di sistemi	3
	TOTALE . . .	337

Ottava qualifica funzionale DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1 249

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
001	Funzionario amministrativo	2
013	Funzionari amm vo contabile	340
028	Funzionario statistico	1
169	Direttore istituto penitenziario	324
224	Ingegnere direttore	4
226	Medico direttore	25
230	Psicologo coordinatore	2
241	Direttore servizio sociale	245
247	Direttore area pedagogica	280
248	Funzionario agrario	2
265	Bibliotecario	2
271	Analista di sistema	9
272	Analista di procedure	12
300	Capo sala macchine esperto	1
	TOTALE . . .	1 249

Settima qualifica funzionale. DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 2.401

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
002	Collaboratore amministrativo	7 *(a)*
014	Collaboratore amm vo cont le	674 *(b)*
029	Collaboratore statistico	2
033	Traduttore interprete	2
170	Collaboratore di istituto pen.	156
203	Capo tecnico	19
212	Architetto	4
225	Ingegnere	17
227	Medico	14
231	Psicologo	30
242	Assistente sociale coord.	732 *(c)*
246	Educatore coordinatore	696
249	Collaboratore agrario	7 *(d)*
266	Collaboratore di biblioteca	2
273	Analista	12
274	Programmatore di sistema	14
275	Capo sala macchine	1
299	Programmatore esperto	12
	TOTALE . . .	2.401

(a) Aumento di 4 unità ex art 4, comma 8, legge n 312/1980, aumento di 1 unità ex art 4, nono comma, legge n 312/1980
(b) Aumento di 461 unità ex art 4, comma 8, legge n 312/1980
(c) Vedi allegato *B* pag 3 punto C
(d) Aumento di 2 unità ex art 4, comma 8, legge n 312/1980

Sesta qualifica funzionale DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1 385

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
003	Assistente amministrativo	542
015	Ragioniere	295
030	Assistente statistico	2
034	Assistente linguistico	2
041	Assistente tecnico motorista	1 *(a)*
048	Assistente tecnico lav. metalliche	4 *(b)*
053	Assistente tecnico area elettrica	1 *(c)*
060	Assistente tecnico elettronica	2
064	Assistente tec. lav. mat. non metall.	5 *(d)*
073	Assistente tecnico edile	40
103	Direttore di macchina	4
106	Comandante	5
134	Capo sala	10
137	Tecnico capo radiologia e/o radiologo	55 *(e)*

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
190	Assistente tecnico elettron. ind.	2
200	Assistente tecnico agrotecnico	6
245	Educatore	188
250	Assistente tecnico agrario	2
276	Programmatore	18
277	Procedurista di organizzazione	8
279	Capo unità operativa	3
280	Consollista	190
	TOTALE . . .	1.385

(a) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(b) Aumento di 2 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(c) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/80.

(d) Aumento di 4 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/80.

(e) Aumento di 35 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/80.

Quinta qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1.902

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
004	Operatore amministrativo	917 *(a)*
006	Stenodattilografo	7
012	Autista meccanico specializzato	1 *(b)*
016	Operatore amm.vo contabile	14 *(c)*
027	Capo addetto serv. vig. custodia	1
036	Motorista meccanico spec.	5 *(d)*
039	Aggiustatore meccanico spec.	7
043	Oper.re spec. lav. prof. e lam. metallici	13
051	Elettricista specializzato	64
055	Elettromeccanico spec.	41
059	Apparecchiatore elettronico spec.	44
062	Oper.re spec. lav. mat. non met.	39
066	Muratore specializzato	19
068	Pittore specializzato	3
070	Falegname specializzato	29
072	Idraulico specializzato	77
096	Conduttore spec. mot. navali	34 *(e)*
105	Comandante	5
118	Tipografo compositore spec.	9
120	Tipografo impressore spec.	4
126	Litografo specializzato	3
122	Fotocompositore spec.	6
133	Infermiere professionale	495
135	Tecnico di radiologia medica	30
207	Disegnatore specializzato	6
251	Tecnico agrario specializzato	5
281	Addetto alla registrazione dati	1 *(f)*
283	Addetto a personal computer	23 *(g)*
	TOTALE . . .	1.902

(a) Aumento di 471 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980; aumento di 4 unità ex art. 4, comma 9, legge n. 312/1980; aumento di 2 unità art. 75 Decreto Legislativo 443/1992.

(b) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(c) Aumento di 14 unità ex art. 4, comma 9, legge n. 312/1980.

(d) Aumento di 5 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(e) Aumento di 30 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980;

(f) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 9, legge n. 312/1980.

(g) Aumento di 1 unità art. 75, Decreto Legislativo n. 443/1992.

Quarta qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1.053

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
005	Coadiutore	685 *(a)*
007	Dattilografo	13
009	Conducente automezzi speciali	29
011	Autista meccanico	1 *(b)*
022	Addetto serv. portier. e custodia	6 *(c)*
023	Addetto servizi di vigilanza	1 *(d)*
035	Operatore lav. mot. e meccaniche	4 *(e)*
038	Aggiustatore meccanico	5 *(f)*
042	Operatore lav. prof. e laminati met.	19
050	Elettricista	52
054	Elettromeccanico	9 *(g)*
061	Operatore lav. materiali non met.	33 *(h)*
065	Muratore	48
067	Pittore	21
069	Falegname	32 *(i)*
071	Idraulico	52
089	Operatore alimentazione	3 *(l)*
095	Conduttore motori navali	1 *(m)*
112	Capobarca per il traffico nello stato	1
117	Tipografo compositore	4 *(n)*
119	Tipografo impressore	2 *(o)*
123	Legatore	15
132	Infermiere generico	6 *(p)*
208	Telefonista/telescriventista op. radio	4
252	Tecnico agrario	7
	TOTALE . . .	1.053

(a) Aumento di 203 unità art. 27, legge n. 395/1990; aumento di 2 unità ex art. 4, comma 9, legge n. 312/1980.

(b) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 9, legge n. 312/1980.

(c) Aumento di 6 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(d) n. 1 unità in sovrannumero per effetto della diminuzione della dotazione organica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1993 rispetto a quella del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988.

(e) Aumento di n. 4 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(f) aumento di 3 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980; aumento di 2 unità - vedi allegato al decreto ministeriale 8 marzo 1989.

(g) Aumento di 9 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(h) Aumento di 5 unità ex art. 4, coma 8, legge n. 312/1980.

(i) Aumento di 9 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980; aumento di 1 unità - vedi allegato al decreto ministeriale 8 marzo 1989.

(l) Aumento di 3 unità ex art. 4, comma 8 legge n. 312/1980.

(m) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(n) Aumento di 4 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(o) Aumento di 2 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(p) Aumento di 2 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980; aumento di 4 unità - vedi allegato al decreto ministeriale 8 marzo 1989.

Terza qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 419

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
024	Addetto ai serv. aus. e di anticamera	31
131	Ausiliario socio sanitario	15
210	Addetto alle lavorazioni	373 *(a)*
	TOTALE . . .	419

(a) Aumento di 373 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980

Seconda qualifica funzionale DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 56

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
025	Addetto alle attrezzature e pulizie . . .	56
	TOTALI	56

96A8001

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 novembre 1996

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale dei CTO - 12,50% - 20 novembre 1990/96 rimborsato a scadenza, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Vista la disposizione del Ministro del tesoro n. 503534 del 28 ottobre 1996, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 00280939 del 21 novembre 1996 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Art. 1.

1. Si accerta che in data 20 novembre 1996 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per L. 4.442.672.520.900, corrispondenti al controvalore di nominali L. 4.456.890.000.000 di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso - 12,50% - 20 novembre 1990/96, codice titolo 13091.

2. Al capitolo di bilancio corrispondente sarà apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7999

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 1996.

Rettifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Canavese».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Canavese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il disposto dell'art. 4, comma 6, del sopra citato disciplinare di produzione dove con riguardo alle rese uva Tonn/Ha erroneamente per le tipologie rosso, rosato, bianco e barbera è stata inserita una virgola e per la tipologia nebbiolo è stato omesso uno zero;

Visto il parere espresso sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Canavese» dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Considerato che i citati errori materiali risultano anche nella proposta di disciplinare di produzione formulata dal predetto Comitato e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996 in allegato al citato parere;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla parziale rettifica dell'art. 4, comma 6, del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Decreta:

Il testo dell'art. 4, comma 6, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese» allegato al decreto dirigenziale 12 settembre 1996 e parzialmente rettificato nel testo appresso riportato:

(*Omissis*).

Vini	Resa uva Tonn/Ha	Titolo alcolometrico ol min naturale
«Canavese» rosso	11	(*omissis*)
«Canavese» rosato	11	(*omissis*)
«Canavese» bianco	12	(*omissis*)
«Canavese» Nebbiolo	10	(*omissis*)
«Canavese» Barbera	11	(*omissis*)

(*Omissis*).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A7989

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 ottobre 1996.

Delega al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Cabras a partecipare alle riunioni del CIPE in rappresentanza del Ministro del commercio con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i regi decreti del 18 novembre 1923, n. 2440 e del 23 maggio 1924, n. 827, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'ordinamento del Ministero;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, con il quale è stata cambiata la denominazione di due servizi del Ministero;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 412»;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1993 e 27 ottobre 1993, con i quali sono stati individuati gli atti riservati al Ministro, fermo restando il potere di indirizzo politico-amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 con il quale è stato costituito il Governo presieduto dal prof. Romano Prodi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in pari data relativo alla nomina del Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996 con il quale il sen. Antonio Cabras è stato nominato Sottosegretario di Stato al commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 1996, con il quale sono state attribuite talune competenze del Ministro del commercio con l'estero al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Cabras;

Ritenuto di dover regolamentare la partecipazione di questo Ministero alle riunioni del CIPE;

Decreto:

Art. 1.

Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in ordine al potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. Antonio Cabras è delegato, in via permanente, a partecipare alle riunioni del CIPE in rappresentanza del Ministro del commercio con l'estero.

Roma, 14 ottobre 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A8002

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 1996

Determinazione delle misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *A)*, della citata legge n. 762/1973, con il quale è stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa è stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 733 del 24 settembre 1996, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che l'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Sondrio che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, ha sostituito il locale comitato provinciale dei prezzi, ha espresso parere di congruità sui valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973 ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art 3, lettera *b)*, della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1997;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina normale e super in lire 400 al litro e quella relativa alla benzina senza piombo in lire 330 al litro; si ritiene opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 2 dicembre 1995;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:

1) *olio combustibile fluido*

a) superiore a 3° E, L. 3 200 al q.le,

b) fino a 5° E, L. 2.700 al q.le,

2) *olio semifluido e denso*

a) da 5° E fino a 7° E, L. 3.400 al q.le,

b) superiore a 7° E, L. 3 200 al q.le,

Decreta

Art. 1

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in lire 400 al litro per la benzina normale e super, in lire 330 al litro per la benzina senza piombo, in lire 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997.

Il titolare della sezione staccata della direzione regionale delle entrate per la Lombardia di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 21 novembre 1996

Il Ministro: VISCO

PROSPETTO ALLEGATO *A*

PREZZI MEDI E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto lire	Aliquota %
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg):		
a) Fiat multigrado 15 W/40	12.000	4
Fiat VS 20 W/30-40 - Selenia	14.000	4
b) Agip Sintesis	12.500	4
Agip Supermultigrade	11.000	4
Agip HD	9.500	4
c) Esso Super Oil	9.000	4
Esso Special Diesel	7.500	4
d) Shell Helix Plus	13 500	4
Shell Helix Standard	11.500	4
Shell Myrina Turbo Diesel	12.000	4
Shell Helix Ultra (sintetico)	20.000	4
1) TABACCHI		
1.1 Nazionali lavorati. pacchetto da 20 sigarette	2 800	11
1 2 Esteri lavorati. pacchetto da 20 sigarette	3.900	11
2) LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia).		
2.1 Whisky, brandy e acqueviti non invecchiate	15 000	3
2 2 Whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	36 000	3
2 3 Whisky invecchiato oltre 12 anni	70 000	3
2 4 Cognac invecchiato	90 000	3

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto lire	Aliquota %
3) ARTICOLI SPORTIVI		
3.1 Sci da discesa professionali	425.000	3
3.2 Sci da fondo	230.000	3
3.3 Attacchi	180.000	3
3.4 Scarponi	280.000	3
3.5 Bastoncini	32.000	3
3.6 Zaini professionali	150.000	3
3.7 Zaini sportivi	60 000	3
3.8 Sci da discesa - amatoriali	225.000	3
3.9 Scarpe da ginnastica-palestra tela	95.000	3
3.10 Marsupi	28 000	3
4) PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione).		
4.1 Essenze - a oncia - 30 g	198.000	4
4.2 Acque di colonia e lavande flacone da 80 a 120 g	52.000	4
4.3 Smalti, rossetti e ciprie	17 000	4
4.4 Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno	18.000	4
4.5 Creme per la pelle, tubetti o vasetti	52.000	4
4.6 Prodotti alcoolici, dopobarba	20 000	4
4.7 Saponi fini solidi	11.000	4
4.8 Saponi per barba e shampoo	12.000	4
4.9 Latte e tonici	22.000	4
5) APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno).		
5.1 Macchine fotografiche professonali	960 000	3
5.2 Macchine fotografiche semiprofessionali	645.000	3
5.3 Macchine fotografiche da dilettante	357.000	3
5.4 Dia-proiettori	253 000	3
5.5 Macchine fotografiche dilett. economiche	136.000	3
5.6 Videocamera compact lux	1.500.000	3
5.7 Videocamera compact standard	1.100.000	3
5.8 Videoregistratori lux	780.000	3
5.9 Flash	150.000	3
5.10 Obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	430.000	3
5.11 Obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	200.000	3
5.12 Videoregistratore standard	465.000	3
6) APPARECCHI RADIO E TELEVISORI (cadauno)		
6.1 Radio con MF standard	72.000	3
6.2 Radio con MF e registratore-riproduttore standard	240.000	3
6.3 Caricatori CD-cassette	315 000	3
6.4 Autoradio con registratore-riproduttore standard	240.000	3
6.5 Televisori in bianco e nero	240.000	3
6.6 Televisori a colori fino a 15"	360 000	3
6.7 Registratori	84.000	3
6.8 Walkmann e riproduttori	68.000	3
6.9 Ricetrasmittenti standard	359.000	3
6.10 Monitor	360.000	3
6.11 Compo Hi-Fi	600.000	3
6.12 Televisori colori oltre 15"	840.000	3
6.13 Videolettori	300.000	3
6.14 Autoradio con registratore-riproduttore medio	480.000	3
6.15 Valkmann + radio	137.000	3
6 16 CD portatile	310.000	3
6.17 Radio MF lux	300.000	3
6.18 Radio MF con reg. ripr.	480 000	3
6.19 Autoradio con reg. ripr. lux	720.000	3
6.20 Ricetrasmittenti lux	718.000	3
6.21 TV tascabile LCD	200 000	3
6.22 Telefoni portatili lux	342.000	3
6.23 Registratori digitali	907.000	3
6.24 Telefoni portatili stand.	120 000	3
6.25 Radio MF con reg. riprod. medio	120 000.	3
7) PELLICCERIA		
7.1 Pellicce zibellino, cincillà ed èrmellino (conf. lungo)	30.000.000	20
7.2 Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	28.000.000	20
7.3 Pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	8.500 000	20
7.4 Pellicce di lontra e lince (conf. corto)	5.600.000	20
7.5 Pellicce di visone (conf. lungo)	7 000.000	20
7 6 Pellicce di visone (conf. corto)	5.000.000	20
7.7 Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. lungo)	2.500.000	15
7.8 Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. lungo)	1.500.000	15
7 9 Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	1.000.000	15
7.10 Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. corto)	800.000	15
7.11 Cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna cadauno	900.000	10
7.12 Giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna cadauno	650 000	10
7 13 Pelli da pelliccia al kg	650.000	10
7.14 Pellicce sintetiche (conf. lungo)	700.000	10
7.15 Pellicce sintetiche (conf. corto)	500.000	10
7 16 Interni di pelliccia	500 000	10
8) PELLETTERIA (cadauno).		
8.1 Valige e borsoni in tessuto	190 000	7
8 2 Valige e borsoni in pelle	350 000	7
8 3 Borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola	650.000	7
8 4 Borse alta moda firmate in pelle	320 000	7
8.5 Borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate	210 000	7

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto lire —	Aliquota % —
8.6 Borse in pelli non pregiate	190.000	7
8.7 Borse in tessuto	95.000	7
8.8 Borse in tessuto plastificato firmate	210.000	7
8.9 Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	98.000	7
8.10 Cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre	56.000	7
8.11 Guanti in pelle	115.000	7
8.12 Guanti in altre fibre	45.000	7
8.13 Cappelli in pelle	50.000	7
8.14 Calzature in pelli o cuoio	145.000	7
8.15 Valigie e borsoni in altri materiali	300.000	7
8.16 Calzature in tessuto	60.000	7
8.17 Beauticase-valigette 24h	190.000	7
9) TESSUTI (a metro lineare)		
9.1 Tessuto in lana	25.000	5
9.2 Tessuto in cotone	13.000	5
9.3 Tessuto in lino	25.000	5
9.4 Tessuto in seta	31.000	5
9.5 Tessuto sintetico	19.000	5
10) ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo).		
10.1 Impermeabile per uomo	450.000	3
10.2 Completo invernale per uomo	500.000	3
10.3 Completo estivo per uomo	400.000	3
10.4 Cappotto e mantella per uomo	650.000	3
10.5 Cappotto e mantella per donna	660.000	3
10.6 Soprabito primaverile o impermeabile per donna	425.000	3
10.7 Abito completo per ragazzi	180.000	3
10.8 Cappotto invernale per ragazzi	200.000	3
10.9 Gonna di lana	130.000	3
10.10 Gonna di cotone	110.000	3
10.11 Pantaloni	130.000	3
10.12 Camicie uomo	90.000	3
10.13 Camicette donna	98.000	3
10.14 Camicie ragazzo	50.000	3
10.15 Camicette seta donna	180.000	3
10.16 Giacche a vento unisex	200.000	3
10.17 Completo lana donna	300.000	3
10.18 Giacca e giubbotto in cotone	300.000	3
10.19 Giacca e giubbotto in lana	350.000	3
10.20 Cravatte, sciarpe	60.000	3
10.21 Tute da sci	280.000	3
10.22 Abito cotone donna	200.000	3
10.23 Bluse cotone	120.000	3
10.24 Giacca e giubbotto in altre fibre	320.000	3
10.25 Tute sportive	150.000	3
10.26 Pantaloni ragazzo	50.000	3
10.27 Giacca-giubbotto ragazzo	120.000	3
10.28 Giacconi lana	450.000	3
10.29 Giacconi cotone	370.000	3
10.30 Giacconi altre fibre	400.000	3
10.31 Giubbotti-giacche in pelle	500.000	3
10.32 Gonne in pelle	250.000	3
10.33 Tutine-abitini cotone bambini	70.000	3
11) MAGLIERIE E FILATI (a capo).		
11.1 Maglia, felpe, polo e gilet di cotone	80.000	3
11.2 Maglia, gilet di lana	100.000	3
11.3 Maglia di lana per ragazzi	70.000	3
11.4 Maglia in cotone per ragazzi	60.000	3
11.5 Maglie in cachemire, cammello e alpaca	300.000	3
11.6 Filati di lana al chilo	52.000	3
11.7 Berretti di lana	25.000	3
11.8 Pantofole lana	22.000	3
11.9 Cappelli cotone	35.000	3
11.10 Cappelli lana	50.000	3
11.11 Fasce paraorecchi	16.000	3
11.12 Guanti lana	25.000	3
12) BIANCHERIA (a capo).		
12.1 Pigiami e camicie da notte	80.000	3
12.2 Maglietta e canottiere	28.000	3
12.3 Slip	16.000	3
12.4 Reggiseni	30.000	3
12.5 Calze lana	15.000	3
12.6 Calzini uomo	11.000	3
12.7 Collant	9.000	3
12.8 Plaid - coperte lana	120.000	3
12.9 Vestaglie	85.000	3
12.10 Piumoni	432.000	3
12.11 Lenzuola	60.000	3
12.12 Tovaglie	75.000	3
12.13 Copripiumoni	100.000	3
12.14 Asciugamani	20.000	3
12.15 Federe	15.000	3
12.16 Boxer	25.000	3
12.17 Body	40.000	3
12.18 Calzamaglia	60.000	3

Il Ministro delle finanze
VISCO

95A8003

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 settembre 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area sita nel comune di Villa Castelli.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'onorevole Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 3290 del 22 febbraio 1995 ha richiesto alla regione Puglia l'emanazione di un provvedimento di tutela ex lege n. 1497/1939 per un'area sita nel comune di Villa Castelli e così delimitata: a nord con la strada vicinale Battaglia Parpullo, dal Macello fino alla particella catastale 46 del foglio 8; ad est con una linea spezzata che dal suddetto Macello percorre le seguenti strade urbane ed extraurbane: via G. Pascoli, via V. Alfieri, via F. Petrarca, via Santoro, via Belvedere, via Principe Umberto, via Vittorio Emanuele, via S. Carlo Borromeo, via G. Leopardi, via G. Garibaldi, via P. Mascagni sino al termine di questa, esce quindi dal centro abitato e raggiunge la via vicinale contrada Barcari che percorre sino all'altezza della particella 80 esclusa dal foglio 17; a sud dal suddetto limite lascia la strada vicinale e seguendo il confine della particella 80 del foglio 17 raggiunge poi le particelle dello stesso foglio 90, 93, 94 e 97 di cui segue il confine escludendola completamente sino ad attestarsi sulla strada provinciale per Francavilla Fontana; ad ovest risale la provinciale Francavilla Fontana per circa 350 metri sino a raggiungere nuovamente l'abitato, indi volge a sinistra lungo la via A. Volta e raggiunge la strada provinciale per Grottaglie, da qui gira a destra raggiungendo la via Contrada Battaglia che segue sino a ritornare alla particella 46 del foglio 8 all'incrocio con la via Battaglia Parpullo, evidenziandone le pregevoli valenze ambientali;

Considerato che la predetta soprintendenza rilevata l'inerzia dell'ente regionale con nota n. 5343 del 21 marzo 1995 e successiva n. 11155 del 14 luglio 1995 ha formulato una proposta di vincolo per l'area sopraperimetrata evidenziando come la stessa si configuri quale zona panoramica estesa su un tipico ambiente calcareo, caratterizzato da un declivio di rocce in gran parte affioranti, solcate dall'alveo profondo e capriccioso di un burrone, paesaggio questo che ha subito l'antropizzazione tradizionale dell'ambiente pugliese, mediante suddivisioni e terrazzamenti in muri a secco, trulli e comunque piccole dimore rustiche scialbate a calce che spiccano tra il verde cupo degli olivi secolari; il tutto dominato dall'emergenza del piccolo borgo di Villa Castelli, anch'esso in buona parte costituito dalle medesime abitazioni di modesto aspetto, così da restare perfettamente integrato e conforme alla rustica semplicità del contesto;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre la zona sopradescritta ad idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia;

Decreta:

L'area sita nel territorio del comune di Villa Castelli in provincia di Brindisi così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 settembre 1996

p. *Il Ministro:* BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 363

96A8009

DECRETO 18 settembre 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesistica Valle fiumi Marecchia e Uso, centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sita nei comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Torriana.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'onorevole Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il verbale redatto in data 22 settembre 1975 nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì dichiarò di notevole interesse pubblico la zona costituita dalle valli dei fiumi Marecchia e Uso e dai centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano e ricadente nei territori dei comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì e nel territorio del comune di Torriana in provincia di Rimini, disponendo altresì la successiva pubblicazione del verbale predetto all'albo, avvenuta rispettivamente in data 23 ottobre 1975 per il comune di Borghi, in data 24 ottobre 1975 per il comune di Sogliano al Rubicone e in data 25 ottobre 1975 per il comune di Torriana;

Rilevato che a tale verbale non è seguito alcun provvedimento formale;

Considerato che la legge regionale n. 6 emanata dalla regione Emilia-Romagna in data 30 gennaio 1995 dispone all'art. 10, ultimo comma, che: «i procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alle leggi regionali n. 26/1978 non perfezionati alla data di entrata in vigore dalla presente legge sono conclusi di diritto, nel senso della mancata apposizione del vincolo stesso ...»;

Considerato che, atteso il disposto della predetta legge regionale, con nota n. 1951 del 3 febbraio 1995 la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha richiesto per l'area predetta la convocazione d'urgenza della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Forlì al fine di rinnovare le procedure di vincolo;

Considerato che tale commissione nelle riunioni dell'8 maggio 1995 e del 17 maggio 1995 ha deliberato a maggioranza di limitare l'imposizione del vincolo ex lege n. 1497/1939 solo ad un'area comprendente il centro storico di S. Giovanni in Galilea;

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Rimini, convocata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna con nota prot. n. 7214 del 16 maggio 1995, nella riunione dell'11 giugno 1996 non ha ritenuto, a maggioranza, di rinnovare la proposta di vincolo così come individuato nel presente provvedimento ma ha delimitato una diversa area che non comprende una parte significativa compresa invece nella presente proposta;

Considerato che dal 18 maggio 1995 ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n. 6/1995 risulterebbe decaduto il provvedimento di vincolo imposto dalla commissione per la tutela delle bellezze naturali di Forlì nel verbale del 22 settembre 1975 sull'area sopracitata e che pertanto gli interventi da eseguirsi in tale area non sarebbero più subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939;

Considerato che la zona in questione risulta inclusa nel piano territoriale paesistico regionale ma tale inclusione costituisce tutela diversa da quella imposta con un vincolo ex lege n. 1497/1939 che subordina appunto gli interventi di modifica dello stato dei luoghi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 secondo la procedura stabilita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna con nota n. 7689 del 25 maggio 1995, rilevando che la zona in questione nonostante le trasformazioni intervenute negli ultimi anni possiede ancora caratteristiche storiche, paesistiche e ambientali meritevoli di tutela, ha formulato una proposta di vincolo per tale area, così delimitata:

con partenza a nord, dalla località «Cà Oliveti», in senso orario si prosegue lungo la strada che da «Cà Oliveti» porta a «Cà Prati» e oltre fino all'apice del rio Tamburone per continuare poi lungo lo stesso rio Tamburone fino ad incontrare la strada provinciale «Santarcangelo-Montetiffi» in località «Cà Lombardi» (ponte sulla stessa provinciale), si prosegue poi sulla provinciale sopra citata fino al ponte sul rio Gazza e si continua lungo lo stesso rio Gazza fino al fiume Uso. Si riprende poi quest'ultimo punto lungo il rio Gemminiano fino a «Cà di Zangoli» sulla provinciale «Santarcangelo-Torriana» per proseguire sulla stessa strada fino al bivio con la provinciale «Santarcangelo-PonteVerucchio» in località «Cà Ricci-Bitti», da «Cà Ricci-Bitti» lungo la sopracitata provinciale «Santarcangelo-Ponte Verucchio» si prosegue fino alla stessa località «Ponte Verucchio», qui si lascia la strada in quanto il perimetro del vincolo coincide con il confine tra i comuni di Torriana e Verucchio. Si segue tale confine fin quando si incontra il confine con la provincia di Pesaro, che si segue verso ovest fino alla località «Casetta del Fiume»; da quest'ultima località lungo il vecchio tracciato della strada poderale di «Pian di Porta» si raggiunge l'apice del fosso di rio Re, posto in prossimità dell'abitato di Montebello. Da qui lungo il fosso di rio Re si continua fino alla confluenza con rio Morsano e di qui lungo lo stesso rio Morsano si arriva al fiume Uso che si risale lungo la sponda sinistra raggiungendo la confluenza del torrente di Case Sabatini per poi proseguire lungo lo stesso torrente, fino a raggiungere località «Pieve», da Pieve lungo la provinciale «Vidernano-Montecchio» si giunge alla località «Cà Oliveti» da dove si era partiti;

Considerato che la zona suddetta riveste un notevole interesse paesaggistico sia per la presenza dei significativi centri storici di San Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sia per la possibilità di godimento pubblico delle numerose visuali panoramiche che si intrecciano reciprocamente dai greti dei fiumi Uso e Marecchia verso i centri storici e viceversa, sia per l'unità della struttura geomorfologica del territorio, documentata dai giacimenti fossili, nel quale si inseriscono in perfetta simbiosi i centri storici medievali;

Esaminata la documentazione prodotta dalla stessa soprintendenza con nota n. 2910 del 27 febbraio 1996 e successiva n. 7172 del 14 maggio 1996;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area ad un idoneo provvedimento di tutela che preservi le pregevoli caratteristiche dell'area sopra descritta;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 si è pronunciato favorevolmente sulla proposta di vincolo formulata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna;

Decreta:

La zona costituita dalle valli dei fiumi Marecchia e Uso e dai centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano ricadente nei territori dei comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì e nel territorio del comune di Torriana in provincia di Rimini, così come sopra delimitata e dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato. avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 settembre 1996

p. *Il Ministro:* BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 364

96A8008

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1996.

Pubblicazione di un elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, concernente l'attuazione della direttiva 90/385/CEE in materia di dispositivi medici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di attuazione della direttiva 90/385/CEE;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di dispositivi medici;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/245 del 23 agosto 1996;

Considerata la necessità di evidenziare le norme armonizzate europee con le rispettive direttive comunitarie di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono pubblicati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli elenchi riepilogativi delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di dispositivi medici impiantabili attivi di cui alla direttiva 90/385/CEE e dei dispositivi medici di cui alla direttiva 93/42/CEE.

2. L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, relativo alla sola direttiva 93/42/CEE.

3. L'allegato 2, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, relative alla direttiva 90/384/CEE e alla direttiva 93/42/CEE.

Art. 2.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 8 gennaio 1996 e 16 maggio 1996 concernenti rispettivamente la pubblicazione di un primo e di un secondo gruppo di norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, relativi alle direttive comunitarie 90/385/CEE e 93/42/CEE.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE RELATIVE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Riferimenti		Titolo delle norme	Norme Italiane
EN 455-1	1993	Guanti medicali monouso-Parte 1: assenza di fori : requisiti e controlli	UNI EN 455-1 (1994)
EN 455-2	1995	Guanti medicali monouso-Parte 2: proprietà fisiche: requisiti e prove	UNI EN 455-2 (1996)
EN 475	1995	Dispositivi medici-signali di allarme generati elettricamente	UNI EN 475 (1995)
EN 600	1996	Profilattici maschili in lattice di gomma naturale	UNI EN 600 (1996)
EN 724	1994	Guida all'applicazione della EN29001 ed EN 46001, della EN 29002 e 46002 per i dispositivi medici non attivi	UNI EN 724 (1996)
EN 1060-1	1995	Sfigmomanometri non invasivi -Parte 1 : requisiti generali	UNI EN 1060-1 (1996)
EN 1060-2	1995	Sfigmomanometri non invasivi -Parte 2 : requisiti supplementari per sfigmomanometri meccanici	UNI EN 1060-2 (1996)
EN 1281-2	1995	Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare-raccordi conici -Parte 2: raccordi filettati di supporto (ISO 5356:1987 modificato)	UNI EN 1281-2 (1996)
EN 10993-10	1995	Valutazione biologica dei dispositivi medici-Parte 10: prove di irritazione e sensibilità (ISO 10993-10:1995)	UNI EN ISO 10993-10 (1996)
EN 20594-1	1993	Raccordi conici con conicità 6% per siringhe, aghi ed altra strumentazione per uso medico-Parte 1: requisiti generali (ISO 594-1:1986)	UNI EN 20594-1 (1994)
EN 27740	1992	Strumenti chirurgici, bisturi a lama intercambiabile, dimensioni di assemblaggio (ISO 7740:1985)	UNI EN 27740 (1992)
EN 60601-1	1990	Apparecchi elettromedicali- Parte 1: norme generali per la sicurezza-IEC 601-1:1988	CEI EN 60601-1 (1991)
Modifica A1 alla EN 60601-1	1992	Apparecchi elettromedicali - Parte 1:norme generali per la sicurezza- IEC 601-1:1988/A1: 1991	CEI EN 60601-1-A1 (1995)
Modifica A2 alla EN 60601-1	1995	Apparecchi elettromedicali- Parte 1: norme generali per la sicurezza- IEC 601-1:1988/A2:1995+ corrigendum giugno 1995	CEI EN 60601-1-A2 (1996)
Modifica A13 alla EN 60601-1	1995	Apparecchi elettromedicali- Parte 1 : :norme generali per la sicurezza	CEI EN 60601-1-A13 (1996)
EN 60601-1-1	1993	Apparecchi elettromedicali- Parte 1 : norme generali per la sicurezza-1. Norme collaterale: prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali-IEC 601-1-1:1992	CEI EN 60601-1-1 (1994)
EN 60601-1-2	1993	Apparecchi elettromedicali- Parte 1 : norme generali per la sicurezza - 2. Norme collaterale: Compatibilità elettromagnetica- Prescrizioni e prove - IEC 601-1-2: 1993	CEI EN 60601-1-2 (1993)
EN 60601-1-3	1994	Apparecchi elettromedicali. Parte 1 : norme generali per la sicurezza-3. Norma collaterale: norme generali per la protezione dalle radiazioni in apparecchi radiologici diagnostici- IEC 601-1-1:1994	CEI EN 60601-1-3 (1995)
EN 60601-2-2	1992	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi di elettrochirurgia ad alta frequenza- IEC 601-2-2:1991	CEI EN 60601-2-2 (1993)
EN 60601-2-3	1992	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi di terapia ad onde corte-IEC 601-2-3: 1991	CEI EN 60601-2-3 (1993)

EN60601-2-21	1994	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: norme particolari di sicurezza per incubatrici radianti per neonati - IEC 601-2-21:1994	CEI EN 60601-2-21 (1995)
EN60601-2-26	1994	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: norme particolari di sicurezza per gli elettroencefalogrammi-IEC 601-2-26:1994	CEI EN 60601-2-26 (1995)
EN60601-2-27	1994	Apparecchi elettromedicali. Parte 2 :apparecchi elettromedicali-Norme particolari di sicurezza per apparecchi di monitoraggio elettrocardiografico-IEC 601-2-27:1994	CEI EN 60601-2-27 (1995)
EN60601-2-28	1993	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: norme particolari per la sicurezza di complessi radianti e raggi X e complessi tubo- guaina per diagnostica medica- IEC 601-2-28:1993	CEI EN 60601-2-28 (1993)
EN60601-2-31	1994	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: norme particolari di sicurezza per elettrostimolatori cardiaci esterni con sorgente interna-IEC 601-2-31:1994	CEI EN 60601-2-31 (1995)
EN60601-2-32	1994	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: norme particolari di sicurezza per gli apparecchi associati agli apparecchi a raggi X - IEC 601-2-32 : 1994	CEI EN 60601-2-32 (1995)
EN60601-2-34	1995	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: prescrizioni particolari per la sicurezza degli apparecchi di monitoraggio diretto della pressione del sangue- IEC 601-2-34: 1994	CEI EN 60601-2-34 (1996)
EN 60645-1	1994	Audiometri. Parte 1: audiometri a tono puro . IEC 645-1:1992+corrigendum Feb. 1993	CEI EN 60645-1 (1995)
EN 60645-3	1994	Audiometri . Parte 3: segnali di breve durata per prove di sensibilità auditiva a fini audiometrici e otoneurologici-IEC 645-3:1994	CEI EN 60645-3 (1996)
EN 60645-4	1994	Audiometri. Parte 4: apparati per l'analisi audiometrica in alta frequenza- IEC 645-4: 1994	CEI EN 60645-4 (1996)

ALLEGATO II

NORME ARMONIZZATE RELATIVE ALLA DIRETTIVE 90/385/ CEE e 93/42/CEE

Riferimenti		Titolo delle norme	Norme Italiane
EN 540	1993	Valutazione clinica dei dispositivi medici per l'uomo	UNI EN 540 (1995)
EN 550	1994	Sterilizzazione dei dispositivi medici-Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione a ossido di etilene	UNI EN 550 (1995)
EN 552	1994	Sterilizzazione dei dispositivi medici- Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione con radiazioni ionizzanti	UNI EN 552 (1996)
EN 554	1994	Sterilizzazione dei dispositivi medici- Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione a vapore - Requisiti	UNI EN 554 (1996)
EN 556	1994	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione "Sterile"	UNI EN 556 (1996)
EN 1174-1	1996	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Valutazione della popolazione di microorganismi sul prodotto - Parte 1: requisiti	UNI EN 1174-1 (1996)
EN 30993-3	1993	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 3: prove di genotossicità, carcinogenicità e tossicità sulla riproduzione (ISO 10993-3:1992)	UNI EN 30993-3 (1995)
EN 30993-4	1993	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 4: scelta delle prove relative all'interazione col sangue (ISO 10993-4:1992)	UNI EN 30993-4 (1995)
EN 30993-5	1993	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 5: prove di citotossicità - Metodo in vitro (ISO 10993-5:1992)	UNI EN 30993-5 (1995)
EN 30993-6	1994	Valutazione biologica de dispositivi medici-Parte 6: prove relative agli effetti locali dopo l'impianto (ISO 10993-6:1994)	UNI EN 30993-6 (1996)
EN 46001	1995	Sistemi qualità- Dispositivi medici- Prescrizioni particolari per l'applicazione della EN ISO 9001	UNI CEI EN 46001 (1996)
EN 46002	1995	Sistemi qualità-Dispositivi medici- Prescrizioni particolari per l'applicazione della EN ISO 9002	UNI CEI EN 46002 (1996)
EN 50103	1994	Guida per l'applicazione della EN 29001 e EN 46001 e EN 29002 eEN 46002 per l'industria dei dispositivi medicali attivi (compresi gli impiantabili attivi)	CEI EN 50103-62-72 (1996)
EN 60601-1	1990	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: norme generali per la sicurezza - IEC 601-1:1988	CEI EN 60601-1 (1991)
Modifica A1 alla EN 60601-1	1992	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: norme generali per la sicurezza- IEC 601-1: 1988/A1: 1991	CEI EN 60601 -1-A1 (1995)
Modifica A2 alla EN 60601-1	1995	Apparecchi elettromedicali. Parte 1 : norme generali per la sicurezza- IEC 601-1: 1988/A2 : 1995+ corrigendum giugno 1995	CEI EN 60601-1-A2 (1996)
Modifica A13 alla EN 60601-1	1995	Apparecchi elettromedicali. Parte 1 : norme generali per la sicurezza	CEI EN 60601-1-A13 (1996)

Le norme italiane UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/b - 20133 Milano e presso il CEI, Viale Monza, 259 - 20126 Milano.

96A8004

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 novembre 1996.

Rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1996 concernente l'assegnazione di borse di studio ai laureati in medicina e chirurgia non in possesso del diploma di abilitazione professionale, ai sensi del decreto-legge n. 55 e del decreto-legge n. 192, rispettivamente del 10 febbraio e del 12 aprile 1996.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55 «Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione» e in particolare l'art. 1, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, che ha reiterato il predetto decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 luglio 1996 recante disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità e in particolare l'art. 12;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1996 con il quale si è proceduto per l'anno accademico 1995-96 alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993, e successive modificazioni, in applicazione dei decreti-legge n. 55 e n. 192 rispettivamente del 10 febbraio e del 12 aprile 1996;

Vista la nota dell'Università degli studi di Firenze con la quale ha rappresentato che nel predetto decreto ministeriale 18 luglio 1996 non sono stati utilizzati alcuni posti assegnati perché gli specializzandi non hanno superato l'esame di abilitazione professionale;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991 è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1994-96;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1996;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1996, in premessa citato, è apportata la seguente modifica:

Università di Firenze:

chirurgia dell'apparato digerente: alla colonna decreto-legge n. 55 è soppresso un posto;

geriatria: alla colonna decreto-legge n. 55 è soppresso un posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

96A8005

DECRETO 25 novembre 1996.

Rettifica del numero dei posti aggiuntivi per borse di studio presso scuole di specializzazione assegnati con decreto ministeriale 20 marzo 1996 per l'anno accademico 1995-96.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1996 relativo ai posti aggiuntivi;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1996 e 19 luglio 1996 con i quali sono state apportate modificazioni al predetto decreto ministeriale 20 marzo 1996;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 21 dicembre 1995;

Vista la nota dell'Università degli studi di Perugia con la quale ha rappresentato di non aver utilizzato alcuni posti assegnati per rinuncia di alcuni candidati o per la revoca di finanziamenti da parte di enti privati;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1996;

Decreta

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1996, in premessa citato, sono apportate le seguenti modifiche

Università di Perugia

cardiologia alla colonna C è soppresso un posto;

medicina dello sport· alla colonna A è soppresso un posto,

pediatria alla colonna C sono soppressi due posti;

psichiatria alla colonna C è soppresso un posto;

igiene e medicina preventiva· alla colonna A e soppresso un posto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1996

p. *Il Ministro* GUERZONI

96A8006

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 ottobre 1996

Autorizzazione alla tenuta delle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria presso l'ufficio circondariale marittimo di Pozzallo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 97, comma 2, della Costituzione,

Visti gli articoli 15 e 118, comma 2, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 maggio 1947, n. 327;

Visto l'art. 219, comma 3, del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuta la necessità di soddisfare le esigenze della marineria residente nella provincia di Ragusa intesa ad ottenere e disporre servizi essenziali ed immediati per l'espletamento delle proprie attività lavorative;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio circondariale marittimo di Pozzallo è autorizzato a tenere le matricole della gente di mare di prima e seconda categoria

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1996

Il Ministro: BURLANDO

96A8007

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 6 novembre 1996.

Modificazioni all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi - decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13883 in data 22 maggio 1996;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa, rispettivamente in data 12 gennaio 1995 e in data 21 giugno 1995, relative alla trasformazione del Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli) in «Istituto per il miglioramento genetico delle piante da orto e da fiore», Portici (Napoli), e del Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze, in «Istituto per la patologia degli alberi forestali», Firenze;

Considerato che il Consiglio nazionale delle ricerche ha interessato sulla trasformazione dei centri predetti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il parere di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto che non è pervenuto al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di sessanta giorni, il parere da parte del Ministero predetto;

Ravvisata l'opportunità di provvedere, avvalendosi della facoltà di cui al primo e secondo comma dell'art. 16 della legge n. 241 in data 7 agosto 1990, alle conseguenti modifiche all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi — decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13883 in data 22 maggio 1996 — è modificato nel senso che:

tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie vengono inseriti l'Istituto per il miglioramento genetico delle piante da orto e da fiore, Portici (Napoli), e l'Istituto per la patologia degli alberi forestali, Firenze.

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi di cui sopra è modificato nel senso che:

dai centri afferenti al comitato predetto vengono depennati il Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli), e il Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 6 novembre 1996

Il presidente: GARACI

96A8049

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 novembre 1996.

Approvazione del nuovo modello 17/A per le comunicazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 1/17, primo e quarto comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216. (Deliberazione n. 10310).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la propria delibera n. 1424-*bis* del 26 gennaio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 18 febbraio 1984, con la quale sono stati adottati i modelli per la dichiarazione delle partecipazioni possedute dagli amministratori, sindaci e direttori generali di società con azioni quotate in borsa (modello 17/A) e per le comunicazioni dei compensi percepiti da amministratori, sindaci o revisori di società con titoli quotati in borsa (modello 17/B), nonchè l'annessa circolare applicativa;

Considerata la necessità di apportare al modello 17/A modificazioni tali da consentire una migliore utilizzazione dei dati acquisiti;

Delibera:

Le comunicazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 1/17, primo e quarto comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, debbono essere effettuate sull'unito modello 17/A.

Le comunicazioni dei compensi percepiti ai sensi dell'art. 1/17, sesto comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, debbono essere effettuate sul modello 17/B adottato con delibera n. 1424-*bis* del 26 gennaio 1984.

I modelli 17/A e 17/B debbono essere compilati secondo le istruzioni allegate alla presente delibera.

È revocata la citata delibera n. 1424-*bis* del 26 gennaio 1984 ad eccezione del modello 17/B allegato alla medesima. È revocata la circolare n. 2/84.

La presente delibera entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Entro il 15 gennaio 1997 dovranno essere comunicate, con il nuovo modello 17/A, le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 1996.

La comunicazione delle partecipazioni esistenti alla data del 31 dicembre 1996 è dovuta anche qualora non vi fossero state variazioni rispetto a quanto già comunicato alla Consob.

Restano comunque fermi i termini per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione alla Consob per le segnalazioni dovute fino alla entrata in vigore del nuovo modello ai sensi dell'art. 1/17, primo comma.

La presente delibera e l'unito modello 17/A, con le annesse istruzioni di compilazione, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 12 novembre 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

ISTRUZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALL'ART. 1/17 DELLA LEGGE N. 216/74.

1. IL CONTENUTO E LA TITOLARITÀ DELL'OBBLIGO INFORMATIVO

1.1 Ai sensi del primo comma dell'art 1/17 della legge n. 216/74 gli amministratori, i sindaci ed i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dall'accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa o in società da questa controllate, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.

1.2 Ai sensi del quarto comma le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.

1.3 Ai sensi del quarto comma gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 della medesima legge devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.

2. IL NUOVO MODELLO 17/A.

2.1 Il vecchio modello 17/A, adottato dalla Commissione con delibera n. 1424-*bis* del 26 gennaio 1984, è sostituito dal nuovo modello 17/A che si compone di due fogli e tre quadri (A, B e C) così strutturati:

QUADRO A: sono contenuti i dati anagrafici dei dichiarante;

QUADRO B: sono contenuti i dati anagrafici della società quotata nella quale il dichiarante ricopre la carica ed il tipo di carica ricoperta;

QUADRO C: sono contenuti i dati relativi al motivo della dichiarazione, la tabella della partecipazione e l'anagrafica della società cui si riferisce la partecipazione. La dichiarazione può riguardare sia la partecipazione detenuta nella società quotata nella quale si ricopre la carica, sia nelle società da queste controllate.

2.2 Per società controllate devono intendersi quelle controllate direttamente e/o indirettamente dalla società nella quale si ricopre la carica.

2.3 Ai fini del computo delle partecipazioni da dichiarare rilevano anche quelle detenute dai figli minori e dai coniugi non separati legalmente dai soggetti sopra menzionati; la dichiarazione è altresì dovuta qualora le partecipazioni siano detenute — dal dichiarante ovvero dai predetti soggetti — per il tramite di società fiduciaria ovvero per interposta persona.

2.4 Si precisa che per partecipazioni possedute tramite interposta persona rilevano, oltre ai casi tipici di interposizione reale e fittizia, anche le partecipazioni detenute tramite società controllate.

2.5 I soggetti tenuti all'obbligo devono, inoltre, dichiarare le operazioni di acquisto o di vendita intervenute in ciascun trimestre successivo alla prima segnalazione; tali dichiarazioni devono essere rese entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) utilizzando il medesimo modello 17/A.

2.6 Entro gli stessi termini di cui al precedente punto 2.5 dovranno essere trasmesse le dichiarazioni relative ad incrementi azionari derivanti da aumenti del capitale sociale, dall'esercizio di warrants, da conversioni di obbligazioni e di azioni di risparmio convertibili, da fusioni e scissioni, da assegnazione di azioni in sede di dividendo.

2.7 Qualora un medesimo soggetto sia tenuto a comunicare partecipazioni in più società controllate direttamente e/o indirettamente da quella in cui si detiene la carica può essere utilizzato un unico modello 17/A contenente più quadri C.

2.8 Si precisa che, nell'ipotesi in cui a carico di uno stesso soggetto sorga un doppio obbligo di comunicazione (art. 1/5 e 1/17, primo o quarto comma, della legge n. 216/74), il soggetto deve assolvere comunque partitamente ai due obblighi in considerazione della diversità delle modalità, termini e finalità delle segnalazioni dovute.

2.9 Nessuna dichiarazione è dovuta nei casi in cui il soggetto tenuto all'obbligo non detenga alcun possesso azionario (primo comma) o non abbia avuto alcuna variazione nello stesso rispetto all'ultima segnalazione effettuata (quarto comma).

2.10 Si precisa che, nell'ipotesi in cui i soggetti richiamati dall'art. 1/17, primo e quarto comma, alla scadenza della data prevista per la dichiarazione, non ricoprano più cariche sociali ovvero la società nella quale ricoprono la carica non abbia più titoli quotati in borsa, non sono tenuti ad effettuare la prevista comunicazione in quanto la fattispecie penale si perfeziona alla scadenza del termine suddetto.

2.11 Si precisa che l'obbligo di segnalazione, di cui ai commi primo e quarto dell'art. 1/17, si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del nuovo modello 17/A.

3. IL MODELLO 17/B.

3.1 Il modello 17/B rimane invariato.

3.2 I soggetti interessati (amministratori, sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera *a)* dell'art. 1/3 della legge n. 216/74) devono comunicare — entro il 31 marzo di ogni anno — i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate al lordo delle ritenute fiscali.

3.3 Per società controllate devono intendersi quelle controllate direttamente e/o indirettamente dalla società nella quale si ricopre la carica.

3.4 La comunicazione è dovuta anche da parte di amministratori, sindaci o revisori delle aziende ed istituti di credito che abbiano quotati in borsa obbligazioni e titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

3.5 Gli obblighi di comunicazione previsti dal sesto comma incombono, tra l'altro, sui revisori contabili intesi come persone fisiche facenti parte del collegio sindacale di determinati enti e, pertanto, tale disposizione normativa non si applica in alcun modo alle società di revisione.

3.6 Si precisa che per compenso deve intendersi tra l'altro, non soltanto l'emolumento percepito per la carica ricoperta, ma anche eventuali retribuzioni derivanti da rapporto di impiego, da parcelle emesse — dal soggetto tenuto all'obbligo o da società dallo stesso direttamente e/o indirettamente controllate — a fronte di consulenze prestate dal medesimo soggetto, da gettoni di presenza, da rimborsi spese forfettarie, e da ogni altro beneficio comunque goduto.

3.7 Si precisa, altresì, che nell'ipotesi in cui i soggetti richiamati dal sesto comma alla data del 31 marzo di ciascun anno non ricoprano più cariche sociali ovvero la società nella quale ricoprono la carica non abbia più titoli quotati in borsa, non sono tenuti ad effettuare la prevista comunicazione in quanto la fattispecie penale si perfeziona alla scadenza del termine suddetto. Analogamente nessun obbligo di comunicazione si impone qualora i compensi non vengano materialmente percepiti dal soggetto in quanto o trattenuti dalla società quotata o da quest'ultima riversati direttamente alla società o all'ente con cui il soggetto intrattiene rapporti di dipendenza o in esse ricopre cariche sociali.

3.8 Nessun obbligo di comunicazione si impone agli amministratori, sindaci o revisori di società le cui azioni sono negoziate nel mercato ristretto in quanto la comunicazione concerne esclusivamente gli organi sociali di società con titoli quotati in borsa.

3.9 Per quanto concerne l'invio delle comunicazioni di cui al punto 3.2 si invitano le società a farsi parte diligente presso i soggetti obbligati al fine di agevolare l'adempimento delle prescrizioni della legge. Ferma restando la responsabilità personale dei soggetti tenuti all'obbligo, le società potrebbero esse stesse provvedere alla raccolta dei modelli 17/B ed a curarne il successivo inoltro alla Consob.

4. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

4.1 Le dichiarazioni redatte su modello 17/A e 17/B devono essere sottoscritte e inviate alla società partecipata (solo per il 17/A) ed alla Consob, in unico esemplare, e si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata a.r., ovvero trasmesse via telefax al n. 06/8477519.

4.2 Le dichiarazioni, nell'ipotesi in cui l'ultimo giorno utile per l'invio delle stesse fosse festivo, vanno effettuate il primo giorno lavorativo successivo.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA REITERAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

5.1 Il nuovo modello 17/A entra in vigore il 1° gennaio 1997.

5.2 In relazione ad esigenze tecniche connesse alla prima applicazione del nuovo modello 17/A, è stato stabilito che entro il 15 gennaio 1997 dovranno essere comunicate, con il nuovo modello, le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 1996.

5.3 La comunicazione di cui al punto precedente è dovuta anche qualora non vi fossero state variazioni rispetto a quanto già comunicato alla Consob.

5.4 Restano comunque fermi i termini per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione alla Consob per le segnalazioni dovute fino alla entrata in vigore del nuovo modello (primo comma).

Alla CONSOB - Via Isonzo, 19/d - 00198 ROMA

Mod. 17/A

Alla società ____________________

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 216 DEL 7 GIUGNO 1974 art. 17 commi 1° e 4°

QUADRO A

Il sottoscritto.

cognome ____________ nome ____________ codice fiscale ____________

luogo di nascita ____________ data di nascita ____________ sesso ____________

residente in via ____________ comune ____________ prov ____________

cap ____________ nazione ____________ telefono ____________ N. iscriz. CCIAA ____________

QUADRO B

In qualità di :

☐ Direttore Generale

☐ Componente del Consiglio d'Amministrazione

☐ Componente del Collegio Sindacale

della società:

denominazione o ragione sociale ____________

forma giuridica ____________ codice fiscale ____________

Numero quadri C presenti nella dichiarazione: ____________

Data ____________ In fede ____________

(Firma)

QUADRO C

Dichiara di

☐ possedere, alla nomina, la seguente partecipazione (comma 1°)

☐ aver acquisito la seguente partecipazione (comma 1°)

☐ aver effettuato nel _______ trimestre del _________ i seguenti movimenti di acquisto / vendita (comma 4°)

Tipo titolo (1)	Tipo possesso (2)	Quantità già posseduta	Variazione in acquisto / vendita					Nuova quantità posseduta
			Data operaz.	Codice operazione (3)	A / V	Prezzo unitario	Quantità	

NOTE ____

____

____

☐ relativamente alla società nella quale il dichiarante ricopre la carica

relativamente alla seguente società controllata ☐ direttamente ☐ indirettamente

denominazione o ragione sociale ______________ forma giuridica ________ codice fiscale ________

sede legale - comune ____________ via ______________________

cap ________ prov ______ stato ______________ data costit ________

N iscr CCIAA ______________ N iscr registro imprese ______________

1) Codifica del TIPO TITOLO:

01 = azione ordinaria
02 = azione privilegiata
03 = azione risparmio non convertibile
04 = azione risparmio
05 = altro

2) Codifica del TIPO POSSESSO

DIRP = diretto di piena proprietà
DIRN = diretto di nuda proprietà
DIRU = diretto in usufrutto
ICOP = indiretto di piena proprietà tramite coniuge non legalmente separato
ICON = indiretto di nuda proprietà tramite coniuge non legalmente separato
ICOU = indiretto in usufrutto tramite coniuge non legalmente separato
IFMP = indiretto di piena proprietà tramite figli minori
IFMN = indiretto di nuda proprietà tramite figli minori
IFMU = indiretto in usufrutto tramite figli minori
IIPP = indiretto di piena proprietà tramite interposta persona e/o società controllata
IIPN = indiretto di nuda proprietà tramite interposta persona e/o società controllata
IIPU = indiretto in usufrutto tramite interposta persona e/o società controllata
ISFP = indiretto di piena proprietà tramite società fiduciaria
ISFN = indiretto di nuda proprietà tramite società fiduciaria
ISFU = indiretto in usufrutto tramite società fiduciaria

3) Codifica del CODICE OPERAZIONE

A = compravendita in borsa o al mercato ristretto
B= compravendita
C = acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D = successione o acquisto a causa di morte
F = usufrutto
I = altro

96A7807

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 novembre 1996.

Autorizzazione al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ad erogare un quantitativo di risorsa idrica dall'invaso di Monte Arbus sul Rio Leni. (Ordinanza n. 65).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 54 del 9 agosto 1996 con la quale sono state vincolate ad uso idropotabile parte delle risorse idriche disponibili nel Rio Leni;

Atteso che permangono i gravi problemi di funzionamento dell'acquedotto «Villacidro» - schema n. 38 N.P.R.G. a causa dell'inefficienza delle tubazioni di adduzione dal canale E.A.F. del sistema irriguo Flumendosa;

Atteso che la portata necessaria a garantire il corretto funzionamento dell'acquedotto «Villacidro» - schema n. 38 N.P.R.G. può essere garantita solo dall'invaso di Monte Arbus sul Rio Leni;

Atteso che al fine di garantire il necessario apporto per il corretto funzionamento dell'acquedotto «Villacidro» - schema n. 38 N.P.R.G., l'E.S.A.F. ha presentato all'ufficio del genio civile di Cagliari, assessorato dei lavori pubblici, richiesta di concessione di derivazione di acqua per uso potabile dall'invaso di Monte Arbus sul Rio Leni;

Atteso che nelle more di rilascio della concessione la mancanza di alimentazione determinerebbe gravi disagi per l'approvvigionamento idropotabile dei numerosi centri serviti (Guspini, Arbus, Villacidro, Gonnosfanadiga, Vallermosa, Sardara e S. Gavino);

Atteso che le risorse disponibili nell'invaso di Monte Arbus sul Rio Leni sono state valutate al 31 ottobre 1996 in 9,161 milioni di mc;

Atteso che sono state stimate in 3,14 milioni di mc le risorse necessarie per garantire, per un periodo di sei mesi, l'approvvigionamento idropotabile della zona servita dallo schema n. 38;

Atteso che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, «Disposizioni in materia di risorse idriche» deve essere data priorità assoluta agli usi dell'acqua per il consumo umano;

Ritenuto di dover provvedere conformemente alla proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario delegato;

Dispone
con decorrenza immediata:

Art. 1.

Il quantitativo di 3,14 milioni di mc di risorsa idrica disponibile nell'invaso di Monte Arbus sul Rio Leni è vincolato per uso idropotabile per un periodo di sei mesi dalla data di emanazione della presente ordinanza.

Art. 2.

Il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale è autorizzato ad erogare, dall'invaso di Rio Leni, a favore dell'E.S.A.F., per uso idropotabile, il quantitativo di risorsa idrica sopra indicato.

Art. 3.

La presente ordinanza ha efficacia fino al centottantesimo giorno successivo alla data della sua emanazione, salvo che intevenga il rilascio della concessione di derivazione di acqua potabile a favore dell'E.S.A.F. prima di tale scadenza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 novembre 1996

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

96A8010

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 11 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1996 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di economia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'11, 18 e 19 giugno 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte «prima» - Titolo V, gli articoli da 23 a 34 relativi al corso di laurea in economia e commercio sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli.

FACOLTA DI ECONOMIA

La facoltà di economia conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 23. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 24. — Sono titoli di ammissione per il corso di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 25. — Gli insegnamenti attivabili, per il corso di laurea sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 33, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico disciplinari;

b) Gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli nonché quelli previsti per il corso di laurea in economia ambientale all'ultimo comma dell'art. 20, per il corso di laurea in economia industriale all'ultimo comma dell'art. 21 per il corso di laurea in discipline economiche e sociali all'ultimo comma dell'art. 22 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992;

c) le seguenti lingue straniere: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 26. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 31.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel previsto regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 27. — Il piano di studi del corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di cinque annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 33, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 31 e l'esame di laurea.

Art. 28. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 come modificata dal decreto ministeriale 26 febbraio 1996, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea, dando attuazione. per l'attivazione del nuovo indirizzo, a quanto previsto dal successivo art. 29 per tutto ciò che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 29. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati all'interno del corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto nell'ordinamento, individua i criteri per la formazione del piano di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente o alfabeticamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 30. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 27 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 31. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 27.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni stipulate dell'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 32. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 33. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica:

AREA ECONOMICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P01A - Economia politica
P01B - Politica economica
P01C - Scienza delle finanze
P01D - Storia del pensiero economico
P01E - Econometria
P01F - Economia monetaria
P01G - Economia internazionale
P01H - Economia dello sviluppo
P01I - Economia dei settori produttivi
P01J - Economia regionale
P03X - Storia economica
G01X - Economia ed estimo rurale
M06B - Geografia economico-politica

AREA AZIENDALE

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P02A - Economia aziendale
P02B - Economia e gestione delle imprese
P02C - Finanza aziendale
P02D - Organizzazione aziendale
P02E - Economia degli intermediari finanziari
C01B - Merceologia

AREA GIURIDICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

N01X - Diritto privato
N02X - Diritto privato comparato
N03X - Diritto agrario
N04X - Diritto commerciale
N05X - Diritto dell'economia
N06X - Diritto della navigazione
N07X - Diritto del lavoro
N08X - Diritto costituzionale
N09X - Istituzioni di diritto pubblico
N10X - Diritto amministrativo
N11X - Diritto pubblico comparato
N13X - Diritto tributario
N14X - Diritto internazionale

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

N15X - Diritto processuale civile:
diritto dell'arbitrato interno e internazionale
diritto dell'esecuzione civile
diritto fallimentare (settore N15X)
diritto processuale civile
diritto processuale civile comparato
diritto processuale comunitario (settore N15X)

N17X - Diritto penale.
diritto penale amministrativo
diritto penale commerciale
diritto penale comparato
diritto penale dell'ambiente
diritto penale del lavoro
diritto penale dell'economia

AREA MATEMATICO STATISTICA:

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

S01A - Statistica

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale

S02X - Statistica economica

S03A - Demografia

S03B - Statistica sociale

S04A - Matematica per le applicazioni economiche

S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

A01B - Algebra:
algebra lineare.

A01C - Geometria:
geometria

A02A - Analisi matematica:
analisi matematica

A02B - Probabilità e statistica matematica:
calcolo delle probabilità
processi stocastici
statistica matematica (settore A02B)
teoria dei giochi (settore A02B)
teoria delle decisioni (settore A02B)

A04A - Analisi numerica:
analisi numerica
calcolo numerico
matematica computazionale
metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B - Ricerca operativa:
metodi e modelli per la pianificazione economica
metodi e modelli per la pianificazione territoriale
modelli di sistemi di produzione
modelli di sistemi di servizio
ottimizzazione
programmazione matematica
ricerca operativa
tecniche di simulazione
teoria dei giochi (settore A04B)

K04X - Automatica:
analisi dei sistemi
modelli e controllo dei sistemi ambientali
modellistica e gestione delle risorse naturali
modellistica e simulazione

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica grafica
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
intelligenza artificiale (settore K05A)
sistemi informativi
sistemi operativi (settore K05A)

K05B - Informatica:
informatica generale
intelligenza artificiale (settore K05B)
programmazione
sistemi operativi (settore K05B)

K05C - Cibernetica:
cibernetica
elaborazioni di immagini

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 11 novembre 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A8031

DECRETO RETTORALE 13 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di ingegneria del 2 maggio 1996 e 12 giugno 1996, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 18 e 19 giugno 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte «quarta» - Titolo XV, diplomi universitari facoltà di ingegneria, gli articoli da 836 a 844 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CAPO XV

Diplomi universitari facoltà di ingegneria

Art. 836 *(Diplomi universitari, obiettivi)*. — La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari:

nel settore civile:
ingegneria delle infrastrutture;

nel settore industriale:
ingegneria elettrica;
ingegneria meccanica;

nel settore dell'informazione:
ingegneria elettronica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria ...» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Obiettivo generale di ciascun corso di diploma è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati per svolgere attività di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica.

Art. 837 *(Accesso ai corsi di diploma)*. — L'iscrizione ai corsi di diploma in ingegneria è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficacia attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 838 *(Orientamenti dei corsi di diploma)*. — Allo scopo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio, i corsi di diploma universitario di cui all'art. 836 possono essere articolati in orientamenti, difiniti dalla facoltà nel regolamento dei corsi di diploma, caratterizzati da almeno tre moduli didattici.

Art. 839 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è stabilita in tre anni.

Il regolamento didattico può prevedere che ciascuno dei tre anni di corso possa essere articolato in periodi didattici più brevi.

Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio può anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio può essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, può essere ritenuta, dal competente consiglio di corso di diploma, equivalente al massimo a due moduli didattici.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario lo studente deve avere superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio della facoltà di ingegneria. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, segue criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali a un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

L'esame di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso può essere discusso un elaborato scritto.

Art. 840 *(Regolamento dei corsi di diploma universitario)*. — Il consiglio delle facoltà di ingegneria determina con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario di cui all'art. 836, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento è indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi è individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento è costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua

denominazione la sigla (D.U.). Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento e, quindi, di docente.

Nel regolamento è indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Sono inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame finale di diploma.

Nel regolamento sono anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Il consiglio di facoltà può prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica; può altresì prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia previsti.

La facoltà puo inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta

Art. 841 *(Docenza).* — La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste nello statuto dell'Università, a professori a contratto.

Art. 842 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini).* - Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 836 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX [decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1995 *(Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 1995, n. 166) e successive modifiche ed integrazioni]

Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà può riconoscere tutti, o parte, degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicato le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indica, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laura necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indica, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si può iscrivere; tale anno di corso non può in ogni caso essere superiore al terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconosce gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indica il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente può iscriversi. La facoltà identifica i modi più appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà, nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconosce gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente,a quattro annualità e a quattordici annualità. Nel caso di proseguimento degli studi la facoltà tiene presenti i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.

Art 843 *(Corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture).* — Per il conseguimento del diploma in ingegneria delle infrastrutture, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art. 839, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari.

1-4	4 moduli	A02A	- Analisi matematica
		A01C	- Geometria
		A03X	- Fisica matematica
		A04A	- Analisi numerica
		A02B	- Probalità e statistica matematica
5-6	2 moduli	B01A	- Fisica generale
7	1 modulo	C06X	- Chimica
8	1 modulo	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 modulo	H15X	- Estimo
		I27X	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 modulo	H01A	- Idraulica
		H01B	- Costruzioni idrauliche

11	1 modulo	D02B H06X	- Geologia applicata - Geotecnica
12	1 modulo	H07A	- Scienza delle costruzioni
13	1 modulo	H07B	- Tecnica delle costruzioni
14	1 modulo	H11X	- Disegno
15	1 modulo	I14A	- Scienza e tecnologia dei materiali
16	1 modulo	H01A H01B H01C	- Idraulica - Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime
17	1 modulo	H02X	- Ingegneria sanitaria-ambientale
18	1 modulo	H03X	- Strade, ferrovie ed aeroporti
19	1 modulo	H04X	- Trasporti
20	1 modulo	H05X	- Topografia e cartografia
21	1 modulo	I04C	- Sistemi e tecnologie energetici
22	1 modulo	I07X	- Meccanica applicata alle macchine
23	1 modulo	I17X I18X I19X	- Elettrotecnica - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici - Sistemi elettrici per l'energia

Art. 844 (*Corso di diploma in ingegneria elettrica*). — Per il conseguimento del diploma in ingegneria elettrica, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art. 839, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

1-4	4 moduli	A02A A01C A03X A04A A02B	- Analisi matematica - Geometria - Fisica matematica - Analisi numerica - Probabilità e statistica matematica
5-6	2 moduli	B01A	- Fisica generale
7	1 modulo	C06X	- Chimica
8	1 modulo	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 modulo	I27X	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 modulo	H07A I08A	- Scienza delle costruzioni - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
11	1 modulo	I07X I09X	- Meccanica applicata alle macchine - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
12	1 modulo	I05A	- Fisica tecnica industriale
13	1 modulo	I04C	- Sistemi e tecnologie energetici
14	1 modulo	I17X	- Elettrotecnica
15	1 modulo	I14A I18X I19X	- Scienza e tecnologia dei materiali - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici - Sistemi elettrici per l'energia
16	1 modulo	I17X	- Elettrotecnica
17	1 modulo	I18X I19X K01X	- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici - Sistemi elettrici per l'energia - Elettronica
18	1 modulo	I18X	- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici
19	1 modulo	I19X	- Sistemi elettrici per l'energia
20	1 modulo	K10X	- Misure elettriche ed elettroniche
21	1 modulo	K01X	- Elettronica
22	1 modulo	K04X	- Automatica

Art. 845 (*Corso di diploma in ingegneria meccanica*). — Per il conseguimento del diploma in ingegneria meccanica, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art. 839, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

1-4	4 moduli	A02A A01C A03X A04A A02B	- Analisi matematica - Geometria - Fisica matematica - Analisi numerica - Probabilità e statistica matematica
5	1 modulo	B01A	- Fisica generale
6	1 modulo	B01A B03X	- Fisica generale - Struttura della materia
7	1 modulo	C06X	- Chimica
8	1 modulo	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 modulo	I27X	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 modulo	H07A I08A	- Scienza delle costruzioni - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
11	1 modulo	I07X I09X	- Meccanica applicata alle macchine - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
12	1 modulo	I05A	- Fisica tecnica industriale
13	1 modulo	I04C	- Sistemi e tecnologie energetici
14	1 modulo	I17X	- Elettrotecnica
15	1 modulo	I10X I13X I14A I18X I19X	- Tecnologie e sistemi di lavorazione - Metallurgia - Scienza e tecnologia dei materiali - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici - Sistemi elettrici per l'energia
16	1 modulo	H01A	- Idraulica
17	1 modulo	I04B	- Macchine a fluido
18	1 modulo	I05A	- Fisica tecnica industriale
19	1 modulo	I07X	- Meccanica applicata alle macchine
20	1 modulo	I08A	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine
21	1 modulo	I10X	- Tecnologie e sistemi di lavorazione
22	1 modulo	I11X	- Impianti industriali meccanici
23	1 modulo	I17X I18X	- Elettrotecnica - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici

Art. 846 (*Corso di diploma in ingegneria elettronica*). — Per il conseguimento del diploma in ingegneria elettronica, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art. 839, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

1-4	4 moduli	A02A A01C A03X A04A A02B	- Analisi matematica - Geometria - Fisica matematica - Analisi numerica - Probabilità e statistica matematica
5	1 modulo	B01A	- Fisica generale
6	1 modulo	B01A B03X	- Fisica generale - Struttura della materia
7	1 modulo	C06X	- Chimica
8	1 modulo	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni

9	1 modulo	I27X	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 modulo	I27X	- Elettrotecnica
11	1 modulo	K01X	- Elettronica
12	1 modulo	K02X K03X	- Campi elettromagnetici - Telecomunicazioni
13	1 modulo	K04X	- Automatica
14-15	2 moduli	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
16-19	4 moduli	K01X	- Elettronica
20	1 modulo	K10X	- Misure elettriche ed elettroniche
21	1 modulo	K02X	- Campi elettromagnetici
22	1 modulo	K03X	- Telecomunicazioni
23	1 modulo	K04X K02X K03X	- Automatica - Campi elettromagnetici - Telecomunicazioni

Art. 847 *(Norme transitorie)*. — All'atto dell'entrata in vigore del presente ordinamento, gli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento. Gli studenti che lo richiedono potranno essere ammessi a proseguire gli studi secondo il nuovo ordinamento, purché tale opzione sia esercitata entro un termine pari alla durata legale del corso degli studi. La facoltà stabilisce le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito e reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 13 novembre 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A8029

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 novembre 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica;

Viste le proposte di modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 4 dicembre 1995; del senato accademico del 29 gennaio 1996 e del consiglio di amministrazione del 13 febbraio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio Statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli da 179, 180 e 181 relativi al corso di laurea in chimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 1.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico formativa, comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativo del corso di laurea sono articolati in aree.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura didattica, può accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.

Il preside della facoltà, per la prova di accertamento unica prevista per i corsi del triennio di base e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio di base viene rilasciato, a richiesta, un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea in applicazione alle disposizioni vigenti.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito e superato tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

La facoltà indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nei successivi articoli 2 e 3.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di seguito indicati;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 2.

Contenuti didattico-formativi del triennio di base

Area A - *Matematica.*

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - *Fisica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo e, degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità

n. 3 nel settore B01A,
delle quali n. 1 di laboratorio.

Area C - *Chimica.*

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed. organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve inoltre acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X,

n. 4 nel settore C05X;
delle sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio;

n. 1 nel settore E05A.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nella facoltà e presenti nei raggruppamenti A, B, C, D o E.

Art. 3.

Biennio di indirizzo

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi a scelta.

Sono previsti i seguenti indirizzi con i settori scientifico-disciplinari relativi agli insegnamenti caratterizzanti:

Chimica fisica. Settore C02X;

Chimica inorganica. Settore C03X;

Chimica organica. Settore C05X.

Chimica biologica. Settori C02X, C03X, C05X, E05A.

Per tutti gli indirizzi, gli altri cinque insegnamenti potranno essere scelti dallo studente fra quelli presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I e indicati nel manifesto annuale degli studi predisposto dalla facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea.

Lo studente può inoltre indicare, fra i cinque corsi a scelta, gli insegnamenti caratterizzanti di un indirizzo diverso da quello prescelto. In tal caso, corsi eventualmente accorpati comportano esami distinti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 novembre 1996

p. *Il rettore:* BUCCI

96A8025

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1989, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze ambientali (tab. XXXV);

Visto il decreto rettorale del 14 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1994;

Visto lo Statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, in particolare l'art. 11 comma 4 relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali (tab. XXXV);

Vista la proposta avanzata dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del C.T.O. della facoltà di scienze ambientali, adunanza dell'11 giugno 1996, del senato accademico del 28 giugno 1996 e del consiglio di amministrazione del 19 luglio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1996;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 14 ottobre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1994 è modificato come segue:

gli insegnamenti indicati nell'orientamento chimico:

9) Chimica del terreno;

23) Metodi e tecniche di antinquinamento,

vengono sostituiti con i seguenti:

9) Pedologia applicata - settore disciplinare GO7B - Pedologia;

23) Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti - settore disciplinare I15C - Impianti chimici.

Il presente decreto rettorale sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 ottobre 1996

Il rettore: MANCINO

96A7992

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;

Visto il decreto ministeriale dell'8 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1996 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina del cavallo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università;

Vista l'approvazione deliberata dalle autorità accademiche di questa Università in merito all'istituzione della scuola suddetta;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996;

Decreta:

Nel capo II - Scuole di specializzazione dello statuto dell'Università dopo l'art. 405 sono inseriti i seguenti articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA E CHIRURGIA DEL CAVALLO

Art. 405-*bis*. — È istituita presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Pisa la scuola di specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo.

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati in medicina veterinaria una specifica preparazione nel settore medico e chirurgico del cavallo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina e chirurgia del cavallo.

Art. 405-*ter*. — La scuola ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 405-*quater*. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 406-*quinquies*. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola.

Art. 405-*sexies*. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento, didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento l'articolazione del corso di specializzazione e del relativo pia di studi.

Il consiglio determina, pertanto: - gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; - la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 405-*septies*. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente articolo, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche sotto specificate, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1200 ore di didattica, 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate, per un minimo di 50 ore per ciascuna area:

Area 1 - *Propedeutica di base*.

Approfondimento delle nozioni di base di anatomia e fisiologia del cavallo con particolare riguardo al cavallo atleta, lo specializzando dovrà inoltre studiare l'etologia e le norme comportamentali.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.

Area 2 - *Diagnostica*.

Lo specializzando dovrà approfondire tutte le discipline che permettono una corretta indagine clinica atta a rilevare la presenza o meno di malattie od insufficienze che ne limitano o pregiudicano l'impiego sportivo. Si dovranno comprendere anche esami collaterali e di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B, V34A.

Area 3 - *Chirurgia*.

Lo specializzando dovrà apprendere sia le manualità che le conoscenze teoriche atte a diagnosticare e trattare le patologie di interesse chirurgico anche con l'ausilio dei più moderni metodi di indagine.

Settori scientifico-disciplinari: V34A.

Area 4 - *Riproduttiva*.

Lo specializzando dovrà approfondire le tematiche che ne dimostrino la conoscenza nei riguardi dell'apparato riproduttivo, della gravidanza, del parto e del successivo allevamento del puledro.

Settori scientifico-disciplinari: V34A, V34B.

Area 5 - *zootecnico-nutrizionale*.

Lo specializzando dovrà approfondire lo studio di quelle discipline che permettono una corretta alimentazione e la conoscenza degli aspetti morfo-funzionali delle razze equine.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

Area 6 - *Terapeutica*.

In questo gruppo di materie dovranno essere approfonditi concetti su cui si basa una moderna terapia farmacologica applicata al cavallo.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V34A.

Area 7 - *Anatomo-istopatologica*.

Lo specializzando dovrà riuscire a stabilire, con le conoscenze acquisite, le cause della morte del cavallo.

Settori scientifico-disciplinari: V31A.

Area 8 - *Infettivistica*.

Nozioni di base e specialistiche su epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie diffusive di origine infettiva e parassitaria e normative che regolano lo spostamento degli equini.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 405-*octies*. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specia-

lizzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 405-*novies*. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 405-*decies*. — La corrispondenza della scuola di specializzazione e del titolo relativo fra la presente tipologia e quelle precedenti è individuata dal C.U.N.

Pisa, 5 novembre 1996

Il rettore

96A7991

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, recante: «Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi unificati (SCAU), nonché di promozione dell'occupazione».

Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, recante: «Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi unificati (SCAU), nonché di promozione dell'occupazione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1996.

96A8012

Mancata conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante: «Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e proroga della gestione».

Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante: «Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e proroga della gestione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1996.

96A8013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per l'assistenza sociale

Con decreto ministeriale 19 novembre 1996 è stata disposta la proroga al 30 novembre 1997 del mandato di commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (I.P.A.S.), nella persona della dott.ssa Matilde Mancini.

96A8014

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 novembre 1996

Dollaro USA	1513,46
ECU	1903,93
Marco tedesco	986,29
Franco francese	290,21
Lira sterlina	2545,64
Fiorino olandese	879,15
Franco belga	47,856
Peseta spagnola	11,698
Corona danese	257,33
Lira irlandese	2547,15
Dracma greca	6,268
Escudo portoghese	9,760
Dollaro canadese	1122,99
Yen giapponese	13,310
Franco svizzero	1165,72
Scellino austriaco	140,16
Corona norvegese	236,18
Corona svedese	225,97
Marco finlandese	328,94
Dollaro australiano	1227,57

96A8081

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale n. 100447 in data 20 marzo 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 17 in data 13 maggio 1993, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1993, registro n. 23 Finanze, foglio n. 2, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dall'amministrazione provinciale di Grosseto con atto 12 luglio 1988, n. 67406 di repertorio a rogito dott. Germano Giorgetti, notaio in Grosseto, di un appezzamento di terreno di mq 4.800 catastalmente descritto in atto, da destinare alla costruzione di una caserma forestale nucleo A I B e comando stazione

96A8015

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n 559/C 12336.XVJ(1009) del 12 novembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Sky Garden 36 Shots (d.f. Giardino nel Cielo)», che la ditta Sala Fireworks S r l, con sede in Lucino di Rodano (Milano), intende importare dalla Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A8018

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna di Tolmezzo Terzo, dipendente dalla direzione didattica di Tolmezzo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Udine, protocollo n 3006/I sett datato 9 luglio 1996, il direttore didattico di Tolmezzo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore Nordmende (valore L 400 000) e di un videoregistratore (valore L 359 000), del valore complessivo di L. 759.000, in favore della scuola materna di Tolmezzo Terzo, offerti dai genitori degli alunni della suddetta scuola.

96A8019

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione «Centro studi patologia molecolare applicata alla clinica», in Milano

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1996 sono stati modificati gli articoli 1, 2, 5 e 6 dello statuto della Fondazione «Centro studi patologia molecolare applicata alla clinica», con sede in Milano.

96A8016

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad esercitare un diritto di superficie

Con decreto ministeriale 4 novembre 1996 è stata concessa al Consiglio nazionale delle ricerche l'autorizzazione di esercitare il diritto di superficie su un terreno di proprietà dell'Università di Pavia, località Crevino.

96A8017

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo modificato dell'art. 2 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano»

Il comma 2 dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 è sostituito nel testo di cui appresso:

Art 2. — *(Omissis)*.

Possono concorrere alla produzione del «Morellino di Scansano» anche le uve provenienti da vitigni a frutto nero «raccomandati» e/o «autorizzati» per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15%.

(Omissis).

96A7995

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Montuni del Reno» in «Reno» e proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Montuni del Reno» in «Reno» e la modifica del relativo disciplinare di produzione, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovrannoessere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Reno» è riservata ai vini dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Reno» Montuni;
«Reno» Pignoletto;
«Reno» Bianco.

Art. 2

La denominazione di origine controllata «Reno», seguita da una delle specificazioni aggiuntive che seguono, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica

Montuni

Montù: minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, raccomandati c/o autorizzati per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 15%.

Pignoletto

Pignoletto minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, raccomandati c/o autorizzati per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 15%.

Bianco

Albana e Trebbiano Romagnolo, da soli o congiuntamente: minimo 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca non aromatica, presenti in ambito aziendale, raccomandati c/o autorizzati per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 60%.

Art. 3

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato, Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano, ricadenti nella provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, ricadenti nella Provincia di Modena.

Più precisamente il comprensorio risulta essere così delimitato: partendo dal confine con la provincia di Modena all'altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali (Comune di Bazzano), si segue la medesima strada fino a Bologna proseguendo per la circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest'ultima verso nord sino ad incontrare la via San Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina percorrendo la strada statale San Vitale fino all'altezza di via Molina, in località Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare via Curiel. Si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino ad incontrare via Nuova, si volta a destra per via Dell'Amore seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare la via Canale. Quindi si va a sinistra per quest'ultima via e si prosegue per via Del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via Dell'Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti, via Giacomo Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi a destra per via Vigorso, via Riccardina, via Fornace, fino all'incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla località Maddalena di Cazzano, poi a destra per via San Donato fino al confine con il comune di Minerbio. Si segue il confine nord dei Comuni di Budrio e Granarolo dell'Emilia fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino in località San Marino di Bentivoglio. Da quest'ultima località si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si prosegue a destra seguendo il corso del Navile fino al confine sud del comune di San Pietro in Casale. Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano fino ad incontrare la strada Galliera che da San Giorgio di Piano va a San Pietro in Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord fino all'incrocio con la circonvallazione di San Pietro in Casale. A questo punto si gira a sinistra per la stessa circonvallazione e via Asia, fino ad incontrare il confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento fino alla confluenza del fiume Reno con il torrente Samoggia. Si percorre via Pioppe fino all'incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale Mediana di Pianura fino a Crevalcore. Si segue la circonvallazione nord di Crevalcore fino all'incrocio con la strada statale 568, poi si volta a destra fino al confine con la provincia di Modena. Si segue il confine provinciale verso sud fino ad incontrare la linea ferroviaria Nonantola-Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada Ravarino-Carpi in località Caradelle. Si prosegue per quest'ultima strada, passando per la località Rami di Ravarino fino all'incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantolana fino in prossimità di Navicello, e precisamente fino ad incontrare il fiume Panaro in località Ca' Simonini. Da Ca' Simonini si sale il Panaro fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue verso est detta linea di confine, fino ad incontrare il confine tra le province di Modena e Bologna nei pressi di Ca' Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso nord-est, fino ad incontrare la strada dei Castelli Medioevali nei pressi di Ca' Torricella in comune di Bazzano.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto all'art. 15 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso; per non più di due volte all'anno, non oltre l'inizio dell'invaiatura.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere le seguenti:

Vini	Resa uva Tonn/Ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Reno» Montuni	18	10%
«Reno» Pignoletto	15	10%
«Reno» Bianco	18	10%

La resa massima di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie vitata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal precedente comma, potranno essere presi in carico per la produzione di vini da tavola.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le elaborazioni per la presa di spuma delle tipologie «Frizzante», devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna e Modena.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità e, comunque, previste e consentite dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Inoltre:

a) eventuali aumenti della gradazione alcolica sono consentiti solo con l'utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure con l'utilizzo di mosto concentrato ottenuto da mosti di uve derivanti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Reno»;

b) eventuali dolcificazioni sono consentite solo con l'utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure con l'utilizzo di mosti e mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Reno»;

c) per l'elaborazione delle tipologie «Frizzante» è consentito l'utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure l'utilizzo di mosti e mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Reno».

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 possono essere prodotti nelle tipologie tranquillo, vivace, frizzante e nelle versioni secco, abboccato, amabile e dolce.

I vini a denominazione di origine controllata «Reno» all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Reno» Montuni:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico, vinoso;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Reno» Pignoletto:

colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo 16 per mille.

«Reno» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

I vini a denominazione di origine controllata «Reno» nella tipologia «frizzante» devono essere ottenuti per fermentazione naturale, nel rispetto della normativa vigente e con le caratteristiche del presente articolo.

Art. 7

Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

I vini a denominazione di origine controllata «Reno» possono essere immessi al consumo in tutti i contenitori autorizzati dalle normative vigenti. Allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, ivi compreso il tappo a fungo (per il frizzante), escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.

Nell'etichettatura dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la designazione «Reno», immediatamente seguita dalla dicitura «Denominazione di Origine Controllata», dovrà precedere immediatamente le specificazioni aggiuntive di cui al precedente art. 2 e dovrà essere riportata in caratteri di eguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare le specificazioni aggiuntive stesse.

96A7996

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli d'Imola» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli d'Imola», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» è riservata al vino che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» rosso, anche nelle tipologie frizzante, novello e riserva, e bianco, anche nelle tipologie frizzante e superiore, deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati od autorizzati per la provincia di Bologna.

La denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» seguita da una delle seguenti specificazioni: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Barbera, Trebbiano (da Trebbiano Romagnolo), Pignoletto, Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve, a bacca di colore analogo, provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna, fino ad un massimo del 15%.

I vini «Colli d'Imola» bianco, «Colli d'Imola» Trebbiano, «Colli d'Imola» Pignoletto, «Colli d'Imola» Chardonnay e «Colli d'Imola» Barbera, possono essere prodotti nella tipologia frizzante.

I vini «Colli d'Imola» rosso, «Colli d'Imola» Sangiovese e «Colli d'Imola» Cabernet Sauvignon possono essere prodotti nella tipologia «riserva».

Fanno parte dell'albo dei vigneti del vino a D.O.C. «Colli d'Imola», senz'altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. «Colli d'Imola» Sangiovese, «Colli d'Imola» Cabernet Sauvignon, «Colli d'Imola» Barbera, «Colli d'Imola» Trebbiano, «Colli d'Imola» Pignoletto, «Colli d'Imola» Chardonnay.

Fanno parte dell'albo dei vigneti del vino a D.O.C. «Colli d'Imola», senz'altra specificazione, i vigneti iscritti all'albo del vino a D.O.C.G. «Albana di Romagna», ubicati nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare.

Fanno parte dell'albo dei vigneti del vino a D.O.C. «Colli d'Imola» con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. rispettivamente indicati, sempreché ubicati nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 e rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:

«Colli d'Imola» Sangiovese: vino a D.O.C. Sangiovese di Romagna;

«Colli d'Imola» Trebbiano: vino a D.O.C. Trebbiano di Romagna.

Art. 3

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini «Colli d'Imola» comprende i territori a vocazione viticola ricadenti nei seguenti comuni compresi nella provincia di Bologna:

Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell'Emilia. Per i comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell'Emilia il limite a valle è delimitato dalla strada statale n. 9 «Emilia».

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in ambienti che per condizioni di tessitura o struttura del terreno, caratteristiche idrogeologiche od esposizione, forniscono uve con caratteristiche non conformi al presente disciplinare di produzione.

Sono quindi da considerarsi idonei i suoli di buona esposizione posti nelle aree collinari, pedecollinari e nei terrazzi intravallivi, con tessiture da medio impasto a medio impasto argilloso, fino a quelle argillose o argillolimose, in genere calcarei.

Per i vigneti già esistenti al momento di entrata in vigore del presente disciplinare, i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La messa a dimora dei nuovi impianti, relativamente a forme d'allevamento e densità d'impianto, dovrà essere effettuata secondo le seguenti prescrizioni:

GDC, con sesto di m 4,0-4,2 × 0,75-1,2;

Guyot, con sesto di m 2,5-3,0 × 0,8-1,3;

Cortina semplice, con sesto di m 2,5-3,0 × 1,0-1,3;

Cordone speronato, con sesto di m 2,5-3,0 × 1,0-1,3;

Casarsa, con sesto di m 3,0-3,8 × 1,3-1,5.

Relativamente al vitigno Albana si possono seguire anche le seguenti indicazioni:

Guyot inclinato, con sesto di m 3,0-3,3 × 1,3-1,5;

Duplex, con sesto di m 4,0-4,2 × 1,2-1,5;

Pergoletta romagnola, con sesto di m. 5,5-6,0 × 1,0-1,2 (con schioppi di lunghezza massima di m 1,5).

È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte, prima dell'invaiatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	Resa uva t/Ha	Titolo alcolom. vol. min. nat. %
«Colli d'Imola» rosso	10	10,5
«Colli d'Imola» bianco	12	10,5
«Colli d'Imola» bianco superiore	9	11,0
«Colli d'Imola» Sangiovese	10	11,0
«Colli d'Imola» Cabernet Sauvignon	9	11,0
«Colli d'Imola» Barbera	10	11,0
«Colli d'Imola» Trebbiano (prodotto da uve di vitigno Trebbiano romagnolo)	12	10,5
«Colli d'Imola» Pignoletto	11	10,5
«Colli d'Imola» Chardonnay	10	10,5

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli d'Imola» nelle tipologie frizzante e novello, possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto ai valori sopraindicati.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Imola» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5

La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Bologna.

Le operazioni di elaborazione del vino «Colli d'Imola» nella tipologia «frizzante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, nonché le operazioni d'imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forlì, Ravenna e Modena.

Per i vini «Colli d'Imola» tipologia «riserva», la presenza di zuccheri riduttori massima consentita all'imbottigliamento è di 4 grammi/litro.

La menzione «riserva» è attribuita al vino sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi, anche in recipienti di legno. In quest'ultimo caso la sosta non può essere inferiore ai due mesi.

Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Colli d'Imola», senza alcuna specificazione, prodotto da vitigni a bacca rossa e qualificato «novello», deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

I vini di cui all'art. 2 possono essere elaborati, secondo le pratiche tradizionali, anche in recipienti in legno. In tal caso i vini possono presentare un leggero sapore di legno.

Art. 6

I vini «Colli d'Imola», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

Colli d'Imola bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, leggermente fruttato;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 grammi/litro;
estratto secco minimo: 16 grammi/litro.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli d'Imola bianco «superiore»:

colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, leggermente fruttato;
sapore: di giusto corpo, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
zuccheri riduttori massimo: 4 grammi/litro;
estratto secco minimo: 18 grammi/litro.

Colli d'Imola rosso:

colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco minimo: 20 grammi per litro.

Colli d'Imola «novello»:

colore: rosso granato;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto, rotondo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
zuccheri riduttori massimo: 10 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco minimo: 18 grammi /litro.

Colli d'Imola Sangiovese:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;
odore: vinoso, con profumo delicato;
sapore: di gusto pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
zuccheri riduttori massimo: 4 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco minimo: 20 grammi/litro.

Colli d'Imola Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l'invecchiamento;
odore: vinoso, con caratteristiche varietali;
sapore: pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
zuccheri riduttori massimo: 4 grammi/litro;
estratto secco minimo: 20 grammi/litro.

Colli d'Imola Barbera:

colore: rosso carico tendente al violaceo;
odore: vinoso, con caratteristiche varietali;
sapore: pieno, asciutto, abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco minimo: 18 grammi/litro.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli d'Imola Trebbiano:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 grammi/litro;
estratto secco minimo: 16 grammi/litro.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli d'Imola Pignoletto

colore: paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, delicato, varietale;
sapore: asciutto, abboccato, armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima 5 grammi/litro;
estratto secco minimo. 16 grammi/litro.

È prevista la tipologia frizzante

Colli d'Imola Chardonnay

colore. paglierino più o meno carico,
odore. vinoso, delicato, varietale;
sapore: asciutto, abboccato, armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima. 4 grammi/litro;
estratto secco minimo 16 grammi/litro

È prevista la tipologia frizzante

Art 7

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Nel suddetto caso, la produzione massima di uva ad ettaro dovrà essere inferiore del 20% rispetto ai valori indicati all'art. 4, riferiti ad ogni singola denominazione. Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

In sede di designazione dei vini di cui all'art 2 la denominazione «Colli d'Imola» immediatamente seguita dalla dicitura «Denominazione di origine controllata», deve precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno che a sua volta deve precedere quelle relative alle tipologie.

La specificazione del vitigno e delle relative tipologie, devono essere altresì riportate in etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Colli d'Imola» e con lo stesso colore

Nella designazione e presentazione dei vini «Colli d'Imola» senza alcuna specificazione, il riferimento alle varietà di vite che li compongono è consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. «Colli d'Imola» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Nel confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola», è vietato l'utilizzo del tappo metallico a corona ed a vite nei contenitori di capacità nominale superiore a 0,375 litri

Per le versioni frizzanti, è consentito l'utilizzo del tappo a fungo di sughero, ancorato con gabbietta, tradizionalmente utilizzato nella zona di produzione.

È consentito l'uso di contenitori in ceramica, tradizionalmente utilizzati nella zona.

96A8055

RETTIFICHE

AVVERTENZA — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996).

Nell'avviso riguardante l'estratto del decreto n. 776 del 5 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «BETADINE» confezione gel vaginale tubo 75 g, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 9, prima colonna, ove è indicato: «Classificazione ai fini della fornitura:» dove è scritto: «medicinale di automedicazione *non* soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.», leggasi: «medicinale di automedicazione soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.».

96A7986

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996).

Nell'avviso riguardante l'estratto del decreto n. 777 del 5 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «BETADINE» confezione astuccio 10 candelette vaginali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 9, prima colonna, ove è indicato: «Classificazione ai fini della fornitura:» dove è scritto: «medicinale di automedicazione *non* soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.», leggasi: «medicinale di automedicazione soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.».

96A7985

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996)

Nell'avviso riguardante l'estratto del decreto n. 796/96 del 9 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «BETADINE» confezione soluzione flacone 1 lt, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 85, prima colonna, ove è indicato: «Officine di produzione, confezionamento e controllo.» dove è scritto: «*Astà Medica S.p.a. - Milano.*», leggasi: «*Laboratoire Sarget, Merignac-Bordeaux (Francia).*».

96A7987

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996)

Nell'avviso riguardante l'estratto del decreto n. 795/96 del 9 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «BETADINE» confezione soluzione flacone 250 ml, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 85, seconda colonna, ove è indicato: «Officine di produzione, confezionamento e controllo.» dove è scritto: «*Asta Medica S.p.a. - Milano.*», leggasi: «*Laboratoire Sarget, Merignac-Bordeaux (Francia).*».

96A7984

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996)

Nell'avviso riguardante l'estratto del decreto n. 794/96 del 9 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «BETADINE» confezione soluzione flacone 10 ml, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 85, seconda colonna, ove è indicato: «Officine di produzione, confezionamento e controllo:» dove è scritto: «*Asta Medica S.p.a. - Milano.*», leggasi: «*Laboratoire Sarget, Merignac-Bordeaux (Francia).*».

96A7988

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996)

Nell'avviso riguardante l'estratto del decreto n. 793/96 del 9 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «BETADINE» confezione soluzione flacone 125 ml, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 86, prima colonna, ove è indicato: «Officine di produzione, confezionamento e controllo:» dove è scritto: «*Asta Medica S.p.a. - Milano.*», leggasi: «*Laboratoire Sarget, Merignac-Bordeaux (Francia).*».

96A7983

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 249 del 23 ottobre 1996).

Nell'avviso riguardante l'estratto del decreto di A.I.C. n. 812 del 19 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «HEXABRIX 320», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 91, prima colonna, ove è indicato: «Specialità medicinale:» dove è scritto: «*EXABRIX* 320», leggasi: «*HEXABRIX* 320».

96A7982

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . **L. 385.000**
- semestrale . . . . **L. 211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . **L. 72.500**
- semestrale . . . . **L. 50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . . **L. 216.000**
- semestrale . . . . **L. 120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . . **L. 72.000**
- semestrale . . . . **L. 49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . . **L. 215.500**
- semestrale . . . . **L. 118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . **L. 742.000**
- semestrale . . . . **L. 410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 360.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400